

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti
Servizio 1 - Autotrasporto Persone Trasporto Regionale Aereo e Marittimo

Il Dirigente Generale

- Visto** lo Statuto della Regione siciliana;
- Visto** il D.P.R. 17 dicembre 1953 n.1113, come modificato ed integrato dal D.P.R. 6 agosto 1981 n. 485, in materia di comunicazioni e trasporti;
- Vista** la legge 28 settembre 1939, n.1822 *“Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all’industria privata”*;
- Vista** la legge regionale 4 giugno 1964, n.10 *“Decentramento di attribuzioni regionali in materia di trasporti e provvidenze per favorire la municipalizzazione degli autoservizi comunali di linea”*;
- Vista** la legge regionale 14 giugno 1983 n. 68 *“Norme per la predisposizione del piano regionale dei trasporti, per la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali nel territorio siciliano e per il collegamento con le isole minori”*;
- Visti** in particolare, gli articoli 4 e seguenti della citata l.r. n. 68/1983, in base ai quali è stata prevista in favore delle aziende esercenti i trasporti pubblici locali di persone su gomma in regime di concessione la erogazione di contributi annui di esercizio al fine di garantire la continuità ed efficienza dei servizi di trasporto attraverso il conseguimento dell’equilibrio economico del bilancio, e sono state determinate le modalità di quantificazione della misura dei contributi;
- Visto** Il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio n. 1191/69 e n. 1107/70;
- Visto** il D.P.R. 28 febbraio 1979, n. 70, con il quale è stato approvato il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione regionale;
- Visto** il D. lgs 11 settembre 2000 n.296 *“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana”*, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953 n.1113, in materia di comunicazioni e trasporti e, in particolare, l’art. 7 in materia di servizio pubblico di trasporto regionale e locale;
- Vista** l’art. 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19;
- Visto** l’art. 53 della legge regionale 8 febbraio 2007, n.2;
- Vista** la legge regionale 21 agosto 2007 n.19 recante disposizioni in materia di T.P.L.;
- Visto** il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42 e ss. mm. e ii., recepito dall’art. 11 della L.R. 13 gennaio 2015, n. 3 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci”, pubblicata nella G.U.R.S. 16 gennaio 2015, n. 3, S.O. n. 2, come modificato dall’art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 7 maggio 2015, n.9;*
- Visto** l’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 e l’art.1, comma 16 lettera c), della legge 6 novembre 2012, n.190, concernente *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;

- Visto** l'art.1, comma 16 - lettera c), della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
- Visto** l'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, e ss. mm. e ii., recante disposizioni in materia di pubblicazione sul sito internet della Regione Siciliana dei decreti dirigenziali;
- Vista** la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015, prot. 3556, della Ragioneria Generale della Regione concernente *“l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio-decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni: gestione della spesa ed esercizio provvisorio”*;
- Visto** il D. lgs 27 dicembre 2019, n. 158 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli” e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la Circolare n. 13 del 28 settembre 2020, inerente Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili e preso atto delle indicazioni in essa contenute in ordine alla semplificazione del flusso documentale degli atti da sottoporre a controllo preventivo della Ragioneria Centrale;
- Vista** la Delibera di Giunta n. 415 del 15 settembre 2020 “Snellimento dell'attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali – Atto di indirizzo”;
- Visto** l'art. 9 della l.r. n. 9 del 15 aprile 2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale;
- Vista** la Circolare n. 11 del 1 luglio 2021 della Ragioneria Generale della Regione concernente il citato art. 9 della legge regionale n. 9/2021;
- Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022, n. 9, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 , pubblicato in GURS del 1 giugno 2022, n. 25;
- Visto** il D.P. Reg. n. 4351 del 27 settembre 2024 con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 12 settembre 2024 all'arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della mobilità e dei Trasporti fino al 31 dicembre 2026;
- Visto** D.D.G. n. 3625 del 4 dicembre 2023 con il quale è stato conferito l'incarico ad interim di Dirigente del Servizio 1 Autotrasporto Persone-Trasporto Regionale Aereo e Marittimo all'arch. Carmelo Ricciardo dal 4.12.2023 sino al 3.03.2024 prorogato con D.D.G. n. 234 del 6 marzo 2024, con D.D.G. n. 1032 e con D.D.G. n. 1908 del 5 settembre 2024 fino al 31 dicembre 2024;
- Vista** la legge 22 febbraio 2023, n. 3 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2023-2025;
- Visto** il 16° capoverso 6° comma dell'art. 27 della L.R. 22.12.2005 n. 19 che prevede *“La Regione, fino alla stipula dei contratti di affidamento provvisorio, continua a corrispondere, a ciascuna impresa di trasporto pubblico, il contributo di esercizio, secondo le modalità di cui agli articoli 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983 n. 68, e successive modifiche ed integrazioni compresi, a partire dall'esercizio finanziario 2006, gli adeguamenti ISTAT di cui al paragrafo 7 (del medesimo comma), salvo conguaglio”*;
- Visto** il parere n. 10470108/2007.11 del 13/06/2007 con il quale l'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana in riscontro alla nota n. 94/S1 del 16/5/2007, ha chiarito che per i comuni che attualmente svolgono il servizio pubblico in modo diretto, sia attraverso proprie aziende municipalizzate (non ancora trasformate in società) sia in economia, non è venuta meno la possibilità di erogare gli attuali contributi di esercizio, nei casi previsti, per effetto del citato art. 27 inerente soltanto alla trasformazione dei servizi in concessione;
- Visto** Il D.D.G. n. 632 del 10 agosto 2009 pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 14 agosto 2009 che ha prorogato per ulteriori cinque anni la vigenza dei contratti di affidamento provvisorio;

- Considerato** che con nota assessoriale n. 6117, e n. 6325 del 23 gennaio 2012, è stata comunicata al Comune di Taormina e ai Comuni di Agira, Ustica e Marsala la riduzione del 20% delle somme assegnate in conformità alla delibera di Giunta n.207/2011 finalizzata al contenimento della spesa pubblica e che con nota n. 63098 del 3 luglio 2012 e nota n. 63216 del 3 luglio 2012 gli stessi Comuni sono stati invitati a rimodulare i programmi di esercizio del trasporto pubblico urbano di loro competenza, in coerenza all'art. 7 della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 recante *“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2012. Legge di Stabilità regionale”* e alla legge di bilancio 9 maggio 2012 n. 27 che ha previsto uno stanziamento ridotto del 20% sul capitolo 476521 relativo al trasporto pubblico locale;
- Considerato** che lo stanziamento di bilancio sul capitolo 476521 per l'anno 2014 è risultato insufficiente, nella misura del -6% a far fronte ai sensi dell'art. 27, comma 6, della legge regionale n. 19/2005 all'impegno delle somme dovute per corrispettivi nonché per contributi di esercizio ex artt. 4 e 10 legge regionale n. 68/83;
- Considerato** che i Comuni che gestiscono i servizi di TPL di competenza comunale, in economia o tramite aziende speciali, sono stati invitati alla rimodulazione dei programmi di esercizio in relazione al ridotto stanziamento di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 nella misura del -12,81% ed è stato comunicato l'importo massimo del corrispettivo/contributo spettante per il 2015 (prot. n. 31735 del 19 giugno 2015 e seguenti);
- Considerato** che con note n. 63649, n. 63648, n. 63645, n. 63644, n. 63647, n. 63638 e n.63629 del 18 dicembre 2015 inviate al Comune di Agira, al Comune di Marsala, al Comune di Ustica, all'A.S.M. di Taormina (servizio gommato e funiviario) a seguito di approvazione del contributo di esercizio consuntivo 2014 di cui al D.D.S. n. 2928/S1 del 2 dicembre 2015, sono stati comunicati gli importi definitivi, in relazione allo stanziamento di bilancio, del contributo di esercizio concedibile per l'espletamento dei servizi di TPL per l'anno 2015;
- Considerato** che, ai sensi del 1° comma dell'art. 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 così come modificato dall'art. 4 della legge regionale n. 31/95, la misura annua dei contributi di esercizio è determinata sulla base del consuntivo dell'anno precedente, fatto salvo il conguaglio di cui al comma 4° dello stesso art. 10;
- Considerato** che ai sensi del 3° comma dell'art. 18 della l.r. 27.5.97 n. 16 *“.. dal computo della percorrenza annua sono escluse le percorrenze relative alle corse bis, ai servizi occasionali, speciali, di gran turismo e di nuova istituzione, sia di competenza regionale che comunale. Devono ritenersi comprese nel computo, ed entro i limiti della percorrenza annua 1995, tutte le modifiche, le intensificazioni e le linee di nuova istituzione, che abbiano la funzione di sostituire le linee soppresse o di razionalizzare i servizi sia di competenza comunale che regionale”*;
- Considerato** che, ai sensi del comma 5° dell'art. 10 della legge regionale 68/83 *“l'eccedenza risultante tra il contributo corrisposto e quello determinato a consuntivo per lo stesso anno è considerata acconto per l'esercizio successivo”*;
- Visti** i DD.AA. n.13/3TR e 14/3TR del 16 febbraio 1999 con i quali sono stati stabiliti per i servizi gommati e funiviari, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 14 giugno 1983 n.68, i costi economici standardizzati ed i ricavi presunti per l'anno 1997 confermati con legge per gli anni successivi (l.r. n. 19/99, l.r. n. 22/2002, l.r. n. 20/2003);
- Visto** il D.D.G. n. 69/Serv.1TR del 19 marzo 2003, registrato alla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Turismo Comunicazioni e Trasporti il 26 marzo 2003 al n. 86, con il quale sono stati convertiti in euro gli importi di cui al D.A. n.14/99;
- Visto** il D.D.G. n. 93/Serv. 1 del 22 febbraio 2008 con il quale sono stati confermati i costi economici standardizzati ed i ricavi presunti già determinati con il citato D.A. n. 14/1999 sulla base dei quali si è determinato il contributo di esercizio per l'anno 2020 per le Aziende di cui all'allegata tabella “A”;
- Considerato** che, l'art. 31 della legge regionale 6 febbraio 2008 n. 1 legge finanziaria 2008 recante norme sul trasporto pubblico locale ha apportato modifiche all'art. 5 della l.r. 68/83, ed in particolare, ha stabilito che *“al numero 2 del primo comma dell'articolo 5 della*

legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, dopo le parole “ di competenza regionale” aggiungere le seguenti: “comprese le linee tranviarie sostitutive di quelle automobilistiche realizzate dai comuni al fine di diminuire l'impatto ambientale o migliorare il servizio”;

Visto	il D.A. n. 473-ex servizio 1/TRA del 24 marzo 2010, vistato dalla Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 79 del 30 marzo 2010, con il quale ai sensi dell'art. 6 della l.r. 68/83 sono stati stabiliti i costi economici standardizzati ed i ricavi presunti per i servizi tranviari di cui all'art. 31 della l.r. 2/2008;
Considerato	che l'art. 78 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 concernente <i>“Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015. Legge di stabilità regionale”</i> ha previsto che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge stessa, il servizio funiviario del Comune di Erice sia ammesso al contributo di esercizio ai sensi dell'art. 4 e 10 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68;
Vista	la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 <i>“Legge di stabilità regionale per il triennio 2024/2026”</i> ;
Vista	la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante <i>“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”</i> ;
Viste	le note n. 59917, n. 59918 e n. 59913 del 5 novembre 2024, con le quali è stata richiesta al Comune di Marsala, Comune di Ustica e Funierice Service s.r.l. la documentazione per la determinazione del contributo consuntivo 2023;
Vista	documentazione per la determinazione del contributo consuntivo 2023 trasmessa dalle sopracitate Aziende e dall'A.S.M. - Servizi Municipalizzati di Taormina (trasporto su gomma e funivia);
Visto	il D.D.G. n. 1058/Serv.1 TR del 29/11/04, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce il limite massimo delle percorrenze chilometriche ammesse a contributo per ciascuna Azienda;
Vista	la nota n. 5668 del 17 gennaio 2023 con la quale l'Assessorato Economia in riscontro alla richiesta n. 1953 del 13 gennaio 2023 ha comunicato che il tasso di rivalutazione da applicare agli importi 2022 dei corrispettivi contrattuali, dei trasferimenti ai Comuni e dei contributi di esercizio è pari al 8,1%;
Visto	il D.D.G. n. 3880 del 13 dicembre 2023 con il quale è stata impegnata, in favore dei Comuni che gestiscono il servizio di trasporto pubblico locale in economia o tramite aziende speciali (Comune di Marsala, Comune di Ustica, A.S.M. di Taormina e Funierice Service s.r.l.), la somma complessiva di € 1.728.104,88 per il pagamento del contributo di esercizio per l'anno 2023 adeguato secondo l'indice annuale ISTAT relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (8,1%), ai sensi della legge regionale 14 giugno 1983 n. 68;
Vista	l'allegata tabella “A” che riporta la quantificazione per ciascuna azienda o Ente del contributo di esercizio a consuntivo per l'esercizio 2023, sulla base dei dati consuntivi trasmessi dalle stesse e delle modalità di calcolo sopra richiamate;
Preso atto	che ai sensi dell'art. 10 della citata legge l'importo non coperto dai contributi regionali come sopra determinati, resta a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.
Preso atto	da quanto esposto nella allegata tabella “A” che il totale del valore del contributo di esercizio a consuntivo per l'anno 2023 ammonta ad € 1.737.774,55 a fronte di un importo impegnato, ai sensi del menzionato art. 10 della legge regionale n. 68/83 con D.D.G. n. 3880/2023, di € 1.728.104,88 e che pertanto l'importo erogabile a ciascuno degli Enti non potrà eccedere l'importo impegnato con il citato D.D.G. n. 3880/2023;
Preso atto	che ai sensi dell'art. 10 della citata legge l'importo non coperto dai contributi regionali come sopra determinati restano a carico dei soggetti erogatori dei servizi di trasporto.
Ritenuto	di dovere procedere all'approvazione dell'allegata tabella “A” di calcolo del <i>contributo di esercizio consuntivo per l'anno 2023</i> per ciascuna Azienda o Ente esercente servizi di trasporto pubblico locale nei limiti della disponibilità finanziaria;

Ritenuto altresì, che alla liquidazione e pagamento del contributo di esercizio spettante per l'anno 2023 secondo gli importi specificati nell'allegata tabella "A" in favore di ciascun beneficiario si provvederà con singoli provvedimenti:

DECRETA

ART. 1 - E' approvata l'allegata tabella "A", che forma parte integrante del presente provvedimento, che definisce gli importi del *contributo di esercizio ex artt. 4 e 10 l.r. 68/83 e l.r. 19/05 spettante per l'anno 2023* a ciascuna delle Aziende o Enti, esercenti servizi di trasporto pubblico locale elencati nella stessa, per un importo complessivo di **€uro 1.689628,88**.

ART. 2 - Alla liquidazione e pagamento degli importi determinati per l'anno 2023 si provvederà in favore di ciascuna Azienda o Ente elencati nell'allegata tabella "A" al presente decreto, mediante singoli provvedimenti da gravare sull'impegno di cui al D.D.G. n. 3880 del 13 dicembre 2023 sul cap. 476521 del Bilancio della Regione Siciliana esercizio finanziario 2024.

Art.3 - Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione e sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9/2021.

Palermo 21 novembre 2024

Allegato: Tabella "A" 

Il Dirigente Generale
arch. Salvatore Lizzio